DIREZIONE GENERALE
DELLA NAVIGAZIONE DI COMMERCIO.

SEGRETARIATO GENERALE.

CIRCOLARE

alle Commessioni marittime, ed alla Direzione di navigazione in Palermo.

Napoli 4. Settembre 1819.

Una novella ordinanza di S. M., il Re de' Paesi bassi, in proseguimento di ciò che fu prescritto nella precedente del 14. marzo ultimo, e che fu comunicato da noi con circolare del 28. luglio alle Commessioni marittime de' Dominj di quà e di là dal Faro, determina quel che segue.

1. Niun oggetto imbarcato su bastimenti Svedesi sarà riconosciuto per originario del suolo Svedese e della industria di quella nazione, meno che sia accompagnato da soddisfacenti certificati di origine, rilasciati e dichiarati autentici e degni di fede dal Ministro o dal Console de' Paesi bassi, residente nel luogo dell' imbarco, o in quello più prossimo al medesimo. Sono però eccettuati da tale disposizione il ferro, il rame, il catrame, la pece, l'allume, le ceneri, e il legname *hontivaren*, pe' quali non si esigeranno certificati di origine.

2. Niun bastimento dichiarato Norvegiano sarà ammesso come tale, qualora possan esservi circostanze che facciano sorger dubbj su di ciò; meno che dalle carte di bordo, o da altri atti autentici si rilevi che il bastimento sia effettivamente di proprietà Norvegiana.

3. I bastimenti con bandiera di Norvegia, provvenienti da un porto Sve-

dese, e carichi di oggetti, la di cui origine non sia giustificata per produzione del suolo o della industria Svedese, saranno sottoposti ad un esame particolare che sarà creduto necessario per provare la di loro vera origine.

Il Commercio del regno delle due Sicilie sarà egualmente prevenuto di questa nuova ordinanza del Governo de' Paesi bassi con avvisi che saranno affissi ne' luoghi soliti.

I Direttori generali della navigazione di Commercio Fir.-Marchese de Turris - Cav. Emmanuele Lettieri.

A01 1473537

Digitized by Google